



<b>STRUTTURA</b>	<i>Direzione Regionale:</i> SALUTE E POLITICHE SOCIALI						
<b>PROPONENTE</b>	<i>Area:</i> POLITICHE PER L'INCLUSIONE						
Prot. n. _____ del _____							
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>							
Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale.							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ <small>(CIOFFI STEFANIA)</small> L' ESTENSORE</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ <small>(DI GIAMMARCO GIADA)</small> IL RESP. PROCEDIMENTO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ <small>(A. MAZZAROTTO)</small> IL DIRIGENTE RESPONSABILE</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ <small>(V. PANELLA)</small> IL DIRETTORE REGIONALE</td> </tr> </table>				_____ <small>(CIOFFI STEFANIA)</small> L' ESTENSORE	_____ <small>(DI GIAMMARCO GIADA)</small> IL RESP. PROCEDIMENTO	_____ <small>(A. MAZZAROTTO)</small> IL DIRIGENTE RESPONSABILE	_____ <small>(V. PANELLA)</small> IL DIRETTORE REGIONALE
_____ <small>(CIOFFI STEFANIA)</small> L' ESTENSORE	_____ <small>(DI GIAMMARCO GIADA)</small> IL RESP. PROCEDIMENTO	_____ <small>(A. MAZZAROTTO)</small> IL DIRIGENTE RESPONSABILE	_____ <small>(V. PANELLA)</small> IL DIRETTORE REGIONALE				
<b>ASSESSORATO</b>	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA						
<b>PROPONENTE</b>	_____ <small>(Visini Rita)</small> L'ASSESSORE						
<b>DI CONCERTO</b>	_____						
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Data dell' esame:</b>		<small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>					
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>					
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 25/10/2016 prot. 666</b>					
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____							
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE					
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE					

OGGETTO: “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza

- VISTA la legge regionale dell'11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale;
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 776 “Bilancio di revisione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all'art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone

affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l'articolo 3-septies e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 1997, n. 2499, recante i primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle residenze sanitarie assistenziali. Leggi regionali 41 del 1993, 55 del 1993 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2001, n. 859 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n. 41 del 1993, n. 55 del 1993 e r.r. n.1 del 1994;
- VISTA la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l'altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall'art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi

compresa l'abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2007, n. 98 "Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera residenze sanitarie assistenziali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2008, n. 173 "Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di residenze sanitarie assistenziali, neuropsichiatriche e di altra assistenza sanitaria territoriale dei soggetti erogatori privati accreditati per l'anno 2008. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art 1 comma 180 legge 311 del 2004: obiettivi specifici 1.1 - 2.2";
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 "Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)", che stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 "Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni", che stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l'avvio dell'introduzione della quota di compartecipazione a carico dell'utente assistito in regime residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex articolo 26, legge 833 del 1978 o a carico del Comune di residenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 "Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità", che ha stabilito i criteri e le modalità del concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 466 "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali – chiarimenti sulle modalità di contribuzione";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto "Attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria

regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”;

- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 24 dicembre 2012 n. U00431 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio” che definisce gli elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
- VISTO l’art. 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, convertito con modifiche dalla legge del 26 maggio 2016, n. 89;
- VISTA l’articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 933 avente per oggetto “Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 17 maggio 2016, n. 255 avente per oggetto “Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo”;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2016 n. U00234 «Decreto del Commissario ad Acta 3 marzo 2016, n. U00062 “DCA 562/2015: Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie; prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità assistenziale socio-sanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del DPCM 29 novembre 2001. Differimento termini.” Differimento termini» in cui si è stabilito di differire l’attivazione della compartecipazione in favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 2017;

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in materia di integrazione socio sanitaria;

RAVVISATA l’opportunità di rafforzare in ogni provvedimento amministrativo e processo organizzativo territoriale la pratica dell’integrazione socio sanitaria ad ogni livello, sia istituzionale che professionale e, in particolare, prevedere con le disposizioni contenute nella presente deliberazione una effettiva armonizzazione delle regole riguardanti l’accesso ai servizi erogati dalle RSA e dalle strutture riabilitative di mantenimento;

RITENUTO opportuno di introdurre con le disposizioni contenute nella presente deliberazione i primi elementi di un percorso atto ad assicurare la gestione e l’erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni socio-sanitarie;

VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e in particolare l’articolo 6 “Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale”;

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 1 della suddetta legge ha provveduto a modificare l’articolo 2, commi 87 e 88 della legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 stabilendo che la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime di mantenimento residenziale e semiresidenziale a carico dell’assistito è corrisposta dal comune, ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE fissate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e che tale compartecipazione è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito;

PRESO ATTO che il comma 1 ha fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti, ovvero altre forme di contribuzione a carico dell’utenza rispetto a quelli previsti dalla suindicata deliberazione;

PRESO ATTO che il comma 1 ha, altresì, stabilito che in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza;

PRESO ATTO che il comma 1 dello stesso art. 6 dispone che la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale e che tali disposizioni si applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche;



PRESO ATTO che i comuni usufruiranno di tale compartecipazione sulla base di un modello adottato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni stessi, compiuti le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari all'erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che il comma 1 dello stesso art. 6 stabilisce che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, previa autorizzazione delle strutture regionali competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da fondi statali e per le risorse destinate a misure specifiche dei piani sociali di zona;

RITENUTO, pertanto, di dovere dare attuazione alle sopracitate disposizioni di legge, individuando le disposizioni attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le strutture che erogano attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale accreditate con il SSR che, in particolare, disciplinino:

- le modalità di calcolo della quota di contribuzione comunale e della corrispondente quota di contribuzione dell'utenza, graduata proporzionalmente in base al reddito ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito;
- le modalità di contribuzione regionale agli oneri sostenuti dai comuni per l'integrazione della quota sociale di compartecipazione comunale;
- le modalità e i tempi di certificazione e di rendicontazione alla Regione delle spese inerenti la compartecipazione comunale;
- le modalità di utilizzo delle disponibilità residue trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali che i comuni possono utilizzare per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale di propria competenza relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015;

RITENUTO, altresì, nelle more dell'adozione del sistema telematico di certificazione delle spese, di dover adottare in attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2016 il modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa, di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il comma 3 dello stesso art. 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014 nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione

vigente, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” che, per l’anno 2016, ammontano a 41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche e che, a decorrere dall’anno 2017 si provvederà nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e relativi principi applicativi;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 15001 che, tra le azioni relative alla programmazione degli stanziamenti per gli interventi e servizi sociali, prevede lo stanziamento complessivo di € 37.500.000,00 per la copertura degli oneri relativi al concorso regionale alle spese per l’integrazione della quota sociale per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento, nell’ambito della Missione 12 – Programma 02 sul capitolo di spesa H41940, comprensivo dell’importo di 20.000.000,00 già oggetto di specifica finalizzazione con DGR 120/2016;

**RITENUTO** necessario sostenere le amministrazioni comunali assicurando il rimborso regionale degli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, provvedere al rimborso per l’esercizio finanziario 2016 nel limite massimo di cui alla sopracitata proposta di deliberazione di Giunta regionale;

**CONSIDERATO** che le disposizioni contenute nella presente deliberazione sono fondamentali per poter godere del diritto di accesso alla prestazione sociale agevolata così come disposto dall’art. 6 della legge regionale 12/2016, introducendo disposizioni più favorevoli per l’utenza;

**PRESO ATTO** che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale, è stata dichiarata l’urgenza della legge 12/2016 che è entrata in vigore, secondo quanto previsto dall’articolo 37 della medesima legge, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

**CONSIDERATO**, altresì, che per compensare i maggiori oneri gravanti sulle amministrazioni comunali conseguenti all’applicazione dell’art. 6 della legge regionale 12/2016 si è provveduto all’innalzamento dello stanziamento regionale per un importo corrispondente al 50% del fabbisogno comunale stimato per l’intero esercizio finanziario 2016;

**RITENUTO**, pertanto, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti dalle disposizioni di legge, di applicare i criteri per la determinazione della compartecipazione degli utenti alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e che, dalla stessa data, risultano abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta regionale in materia;



CONSIDERATO che il comma 3 del articolo 2-sexies del d. l. 42/2016 stabilisce che “gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti”;

VISTA la circolare Inps del 25 luglio 2016, n. 137 avente ad oggetto: “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89”;

CONSIDERATO che la sopracitata circolare precisa al punto 4) che, come da espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità disposte dall' art. 2 sexies della legge 89/2016, è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata cui è demandata, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, l'adozione degli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data;

RITENUTO opportuno, ai fini di non aggravare il procedimento amministrativo comunale, di stabilire esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione che gli ISEE prodotti a partire da gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del DPCM 159/2013;

RITENUTO di dover approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità attuative dell'art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale accreditate con il SSR;

RITENUTO di dover approvare l'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, recante il modello di rendicontazione per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa sostenuta dai comuni in favore degli utenti ospiti delle RSA e strutture riabilitative di mantenimento;

RITENUTO ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2016, di rimettere il presente atto alla competente commissione consiliare ai fini dell'acquisizione del previsto parere;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 2.11.2016 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale a partire dall'esercizio finanziario 2016, per il quale, con proposta di deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 15001, si è previsto lo stanziamento complessivo di € 37.500.000,00;
2. di procedere all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione comunale entro in 31 marzo di ogni anno sulla base dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente;
3. di procedere, a chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni, all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni che saranno conguagliate col successivo atto di riparto;
4. di procedere, per l'esercizio finanziario 2016, all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
5. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità attuative dell'art. 6, commi 1 - 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR;
6. di approvare l'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, recante il modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa;
7. di stabilire che, esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione, gli ISEE prodotti a partire da gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi;
8. di provvedere con successivo atto a dettare le indicazioni applicative relative alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/2016;
9. di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione, ivi compresi i criteri di determinazione della compartecipazione degli utenti alla quota sociale di cui all'allegato A, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2016 e, pertanto, dalla stessa data, risultano abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta regionale in materia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

## Allegato A

Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR

### **Quota sociale per le residenze sanitarie assistenziali e le attività riabilitative di mantenimento**

La quota sociale a carico del comune/utente è pari al 50% della tariffa giornaliera vigente per le RSA e al 30% della tariffa giornaliera per le strutture riabilitative di mantenimento, conformemente alle percentuali stabilite dai LEA.

### **Diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del comune territorialmente competente**

Il soggetto tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento è il comune territorialmente competente, ovvero le forme associative previste dalla normativa vigente, qualora a queste stesse sia stato delegato l'esercizio della funzione sociale.

Hanno diritto alla compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per l'ospitalità presso le RSA e strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.

L'indicatore ISEE dovrà essere calcolato conformemente a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dall'art. 2 - sexies della legge del 26 maggio 2016, n. 89.

Gli ISEE prodotti a partire gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione.

### **Attivazione della procedura di compartecipazione**

Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l'utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da parte dell'équipe multiprofessionale e multidisciplinare dell'azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012.

Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l'ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita. Qualora l'utente non percepisca l'indennità di accompagnamento ma l'équipe valutativa rilevi la presenza dei requisiti per beneficiarne, l'utente dovrà essere informato circa le modalità per avviare il percorso per ottenere il suddetto beneficio.

La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune. In alternativa, la documentazione dovrà essere presentata al comune territorialmente competente, successivamente all'autorizzazione all'ingresso in struttura.

Ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 328/2000) il comune deve essere preventivamente informato. Ne consegue che l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente.

Il comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall'utente, dovrà provvedere, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura interessata

entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro il diverso termine di conclusione del procedimento previsto dalla regolamentazione comunale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 241/1990 e smi.

### **Utenti residenti in strutture socio assistenziali**

Gli utenti che usufruiscono di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e che risiedono presso strutture residenziali socio assistenziali per persone con disabilità hanno diritto, ai fini del conteggio della quota di compartecipazione, alla detrazione dell'importo versato dagli stessi per l'alloggio presso le suindicate strutture fino a un massimo di euro 7.000,00, importo fissato in considerazione di quanto disposto, per la detrazione del canone di locazione, dall'art. 4 comma 4 lettera a) del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e smi.

### **Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune**

La quota di contribuzione a carico dell'utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito.

Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.

Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} = \frac{[\text{ISEE contribuente} - \text{ISEE soglia minima}]}{[\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima}]}$$

dove:

l'ISEE contribuente è pari all'ISEE prodotto dall'utente;

l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di 5.000,00 euro;

l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di 20.000,00 euro.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'utente, alla seconda cifra decimale, sarà possibile determinare l'importo giornaliero che l'utente deve versare alla struttura moltiplicando il coefficiente per la quota sociale giornaliera della struttura:

$$\text{importo giornaliero a carico dell'utente} = \text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} * \text{quota sociale giornaliera della struttura}$$

L'importo della quota sociale giornaliera della struttura a carico del comune è dato dalla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e l'importo giornaliero a carico dell'utente:

$$\text{importo giornaliero a carico del comune} = \text{quota sociale giornaliera della struttura} - \text{importo giornaliero a carico dell'utente}$$

L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito dall'utente.

In quest'ultimo caso è necessario calcolare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento moltiplicando per dodici e dividendo per i giorni dell'anno l'importo mensile

dell'assegno dell'indennità di accompagnamento, così come determinato dall'INPS per ciascuna annualità secondo la seguente formula:

$$\text{importo indennità accompagnamento giornaliero} = \text{importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento} * 12 / 365$$

La quota finale giornaliera a carico dell'utente, comprensiva dell'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento, sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{importo giornaliero a carico dell'utente} = [\text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} * (\text{quota sociale giornaliera della struttura} - \text{importo indennità accompagnamento giornaliero})] + \text{importo indennità accompagnamento giornaliero}$$

La quota di compartecipazione giornaliera a carico del comune sarà pari alla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e la quota a carico dell'utente comprensiva dell'importo dell'indennità di accompagnamento:

$$\text{importo giornaliero a carico del comune} = \text{quota sociale giornaliera struttura} - \text{quota a carico dell'utenza}$$

Si ribadisce che gli utenti ospiti di strutture in regime semiresidenziale l'indennità di accompagnamento non va conteggiata ai fini della determinazione della quota a loro carico. È fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti ovvero altre forme di contribuzione a carico dell'utenza rispetto a quelli previsti dalla suindicata deliberazione.

### **Fatturazione**

Per gli utenti con ISEE superiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL e la quota sociale al cittadino.

Per gli utenti con ISEE inferiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la quota dovuta dall'utente (come calcolata dal comune) al cittadino stesso e la quota restante al comune.

In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino.

Al fine di consentire all'utenza di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, la struttura dovrà fatturare la quota a carico dell'utenza nel rispetto di quanto disposto dall'allegato 1 della DGR n. 255 del 17 giugno 2016 "Agevolazioni fiscali per gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani accreditate. Ambito applicativo".

### **Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione**

A partire dal 1° gennaio 2016 la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni sono tenuti a inviare presso gli uffici regionali la rendicontazione delle spese sostenute inerenti la compartecipazione alla quota sociale nell'esercizio finanziario precedente, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato B alla presente deliberazione.



Il suddetto termine di trasmissione della documentazione di certificazione e rendicontazione della spesa è da considerarsi perentorio, pertanto, l'invio della documentazione oltre il 31 gennaio comporterà l'esclusione del comune dal relativo riparto.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione provvederà all'erogazione, in acconto del contributo regionale in favore dei comuni per le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento, sulla base dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

A chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni si provvederà con specifico atto alla approvazione dei rendiconti trasmessi e all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni. Si provvederà col successivo atto di riparto ad effettuare il relativo conguaglio.

### **Prestazioni fuori regione**

Per le persone che usufruiscono di prestazioni riabilitative/assistenziali in modalità di mantenimento, aventi diritto alla compartecipazione comunale, la Regione concorre al pagamento della quota sociale nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Lazio.

In tali casi il comune deve produrre - in sede di rendicontazione delle spese - la documentazione attestante l'accreditamento della struttura presso la Regione territorialmente competente e l'autorizzazione della Azienda sanitaria di residenza dell'utente all'ingresso in struttura fuori Regione.

### **Gestione assenze**

Per gli utenti ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento sia in regime residenziale che semiresidenziale, il ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato per un periodo uguale o inferiore ai 10 giorni comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale, ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno (regime residenziale) e a € 10,49/giorno (regime semiresidenziale). Tale evento è ripetibile nell'arco dell'anno senza limitazioni.

Per ricoveri ospedalieri superiori ai 10 gg l'ospite può essere dimesso amministrativamente dalla struttura che è autorizzata ad accogliere una nuova persona sul posto residenza liberatosi, previa autorizzazione della ASL competente.

Al momento delle dimissioni ospedaliere l'utente, se permangono le condizioni clinico assistenziali compatibili con l'ospitalità in struttura, avrà priorità assoluta per l'accoglimento nella stessa struttura sul primo posto residenza che venga a liberarsi.

In regime di residenzialità è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto nei seguenti casi:

1. Rientri temporanei in famiglia finalizzati al mantenimento delle relazioni parentali e amicali, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.
2. Periodi di vacanza organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 13,49/giorno.

In regime di semiresidenzialità è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto nei seguenti casi:

1. Malattia acuta che impedisca la frequentazione del centro semiresidenziale con prognosi non superiore ai 10 gg certificata dal medico curante. Tale evento, ripetibile nell'arco del



periodo di ospitalità senza limitazioni, comporta per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.

2. Impedimenti alla frequenza per motivi personali o familiari. Il mantenimento del posto è garantito per un massimo di 15 giorni non consecutivi nell'anno solare ovvero in maniera proporzionale rispetto alla durata del Piano Riabilitativo Individuale/Piano Assistenziale Individuale. Durante tale periodo, è previsto per la struttura il riconoscimento della remunerazione per la quota sociale, ridotta del costo del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.
3. Periodi di vacanza, anche organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente. Tali eventi comportano per il periodo interessato il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e della lavanderia che sono pari a € 10,49/giorno.

L'utente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura erogatrice e a produrre, entro 48h, la certificazione medica in caso di malattia ovvero l'autocertificazione in caso di non frequenza per motivi personali/familiari.

La documentazione attestante le assenze di cui sopra dovrà essere tempestivamente trasmessa alla ASL competente e la struttura erogatrice è tenuta a conservarne copia nella cartella dell'utente.

Durante il periodo delle assenze, alle tariffe così come sopra indicate si applicano le modalità di calcolo illustrate nel paragrafo "Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune".

### **Proceduralizzazione richiesta fondi oneri pregressi quota 2013, 2014 e 2015**

Per il pagamento degli oneri concernenti il concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, i comuni possono utilizzare le disponibilità residue di risorse trasferite dalla regione e afferenti alle politiche sociali. In tal caso, i comuni dovranno inviare una richiesta - approvata con deliberazione di Giunta comunale - alla struttura regionale che ha erogato il finanziamento e all'area Politiche per l'inclusione contenente certificazione da parte del competente ufficio di ragioneria delle somme residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si richiede l'utilizzazione, fatta esclusione per le misure dei piani di zona che riguardano i servizi essenziali (misure 1, 2) e le risorse provenienti da fondi statali.

In caso di uso di quote riservate alla gestione associata il comune, con propria delibera contenente indicazione delle somme residue corrispondenti agli impegni di spesa non utilizzati di cui si richiede l'utilizzazione, fa istanza al Comitato istituzionale del distretto sociosanitario per procedere a un censimento degli analoghi fabbisogni incombenti sugli altri comuni associati nel distretto. Il Comitato istituzionale, tramite gli uffici di ragioneria dell'ente capofila, dovrà individuare le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione per altri interventi di gestione associata, ripartendoli tra i comuni in base alle loro esigenze e darne comunicazione alla Regione contestualmente alla richiesta di utilizzo degli stessi fondi.

## Allegato B

Modello di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento accreditate con il SSR per l'accesso alla compartecipazione regionale alla spesa

A	B	C	D	E	F	G (E*F)	H	I	J	K	L	M	N
UTENTE (n. progressivo e iniziali)	STRUTTURA (specificare e il nome completo della struttura e l'indirizzo preciso della sede operativa)	DATA RICOVERO	DATA DIMISSIONI	N. GIORNI DEGENZA	QUOTA SOC.LE GIORNALIERA	TOTALE QUOTA SOCIALE STRUTTURA	ISEE ANNUALE	COEFFICIENTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE	IMPORTO GIORNALIERO ACCOMPAGNO (inserire solo per il regime residenziale e se percepito)	QUOTA GIORNALIERA A CARICO DELL'UTENTE	QUOTA GIORNALIERA A CARICO DEL COMUNE	TOTALE QUOTA UTENTE	TOTALE QUOTA COMUNE
n. 1 A.A.													
n. 2 .....													
n. 3 .....													
<b>N. TOT.</b>													<b>TOT. €</b>

- A) Riportare il numero progressivo di utenti (1,2...n) e le semplici iniziali del nome e cognome (es. Mario Rossi = M.R.) senza mai indicare il nome e cognome per esteso.
- B) Indicare la esatta denominazione della struttura dove l'utente è ricoverato e specificare l'indirizzo preciso della sede operativa.
- C) Indicare la data del ricovero dell'utente.
- D) Indicare la data di dimissioni dalla struttura.
- E) Indicare il numero esatto di giorni di ricovero dell'utente per il periodo dell'anno di riferimento.
- F) Indicare l'importo della quota sociale giornaliera riferita alla tipologia di struttura e al livello assistenziale pari al 50% della tariffa giornaliera per le RSA (relativamente all'assistenza semiresidenziale la tariffa R.S.A. è pari al 52% della corrispondente tariffa residenziale, come stabilito dal D.C.A. del 15.07.2014 n. U00240 e dal D.C.A. del 2012 n. U0099) - 30% della tariffa per le strutture

riabilitative di mantenimento. Per le strutture ubicate fuori Regione si specifica, altresì, che qualora la tariffa della struttura sia superiore a quella fissata nel Lazio, la Regione concorre al pagamento nel limite delle tariffe massime previste dalla normativa vigente nella Regione Lazio e, pertanto, in tali casi le quote sociali inserite in rendiconto non possono superare i suddetti importi.

- G)** Indicare l'importo della quota sociale totale della struttura. L'importo è dato dalla moltiplicazione (E\*F) fra i giorni di degenza (contenuti nella colonna E) e la quota sociale (contenuta nella colonna F).
- H)** Indicare l'importo dell'indicatore ISEE annuale (se l'utente usufruisce di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e risiede presso strutture residenziali socio assistenziali per persone con disabilità, all'ISEE annuale andrà sottratto, ai fini del conteggio della quota di compartecipazione, l'importo versato dagli stessi per l'alloggio presso le suindicate strutture fino a un massimo di euro 7.000,00).
- I)** Indicare il coefficiente di compartecipazione dell'utente calcolato secondo la seguente formula:  
coefficiente di compartecipazione dell'utente = [ISEE contribuente - ISEE soglia minima]/[ ISEE soglia massima - ISEE soglia minima]  
dove:  
l'ISEE contribuente è pari all'ISEE prodotto dall'utente;  
l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di 5000,00 euro;  
l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di 20.000,00 euro.
- J)** Indicare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento calcolato secondo la formula:  
importo indennità accompagnamento giornaliero = importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento\*12/365  
L'importo va inserito (se viene percepito) esclusivamente per gli utenti ricoverati in regime residenziale.
- K)** Inserire la retta giornaliera a carico dell'utenza calcolata secondo le modalità indicate nell'allegato A al paragrafo Calcolo della quota di compartecipazione utente/comune.
- L)** Inserire l'importo corrispondente alla retta giornaliera a carico del comune territorialmente competente calcolata secondo la seguente formula:  
importo giornaliero a carico del comune = quota sociale giornaliera struttura – quota a carico dell'utenza.
- M)** Indicare l'importo complessivo che l'utente ha versato alla struttura per il periodo annuo di riferimento. Tale importo si ottiene moltiplicando il valore della quota sociale di contribuzione giornaliera a carico dell'utenza per i giorni di presenza in struttura (K\*E).
- N)** Indicare l'importo complessivo della contribuzione comunale. Tale valore si ottiene dalla sottrazione fra la quota sociale complessiva dovuta alla struttura per il periodo di riferimento e la quota complessiva dell'utente relativa ai giorni effettivi di permanenza (G-M).  
La somma degli importi della contribuzione comunale relativa a ciascun utente (totale colonna N) sarà utilizzata per l'erogazione, in acconto del contributo regionale in favore dei comuni per le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale. A chiusura dell'istruttoria delle rendicontazioni si provvederà con specifico atto alla approvazione dei rendiconti trasmessi e all'assegnazione definitiva delle somme in favore dei singoli comuni. Con il successivo atto di riparto si effettuerà il relativo conguaglio.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia